

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1269 DEL 01/08/2022

OGGETTO

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA PER L'INSERIMENTO NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICA IN ORTOGNATODONZIA DELL'UOC DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE- RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1354/22

Il Dirigente Referente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Ferrara, con nota in atti, ha chiesto il rinnovo della convenzione, scaduta nel mese di Maggio u.s., con questa Azienda per l’inserimento dell’UOC di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale di Vicenza nella rete formativa della Scuola di Specializzazione non medica in Ortognatodonzia dell’Ateneo medesimo.

Richiamato l’art. 6 comma 2 del D.lgs. 502/92 e smi, secondo cui per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del SSN medesimo, le università stipulano accordi con le aziende sanitarie.

Preso atto che la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università di Ferrara, istituita con Decreto Rettorale n. 1065 del 20/8/2015, rientra nelle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici, di cui al D.I. n. 716 del 16.9.2016 di riordino delle scuole di specializzazione medesime.

Preso atto, inoltre, che il D.I. n. 716/2016 di riordino ha definito i requisiti strutturali e le attrezzature proprie delle unità operative che devono essere posseduti dalla rete formativa delle Scuole per le esigenze didattico-scientifiche, ed ha normato i percorsi degli specializzandi definendo le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse.

Preso atto, infine, del parere favorevole espresso dal Direttore dell’UOC di Chirurgia Maxillo Facciale, si propone l’approvazione del rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Ferrara per l’inserimento nella rete formativa della Scuola di Specializzazione non medica in Ortognatodonzia dell’UOC di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale di Vicenza, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Ferrara per l’inserimento dell’UOC di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale di Vicenza nella rete formativa della Scuola di Specializzazione non medica in Ortognatodonzia, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare la “UOS Formazione” di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda-Ulss;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



**Università
degli Studi
di Ferrara**

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA E
L'A.U.L.S.S. 8 BERICA
PER L'INSERIMENTO DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO STRUTTURALE
CHIRURGIE SPECIALISTICHE DI VICENZA
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:
ORTOGNATODONZIA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI
MEDICINA TRASLAZIONALE E PER LA ROMAGNA**

L'Università degli Studi di Ferrara (di seguito denominata "Università"), C.F. 80007370382 – P.IVA 00434690384, con sede legale in Ferrara, via Ludovico Ariosto n. 35, rappresentata dalla Magnifica Rettore pro tempore Prof.ssa Laura Ramaciotti nata a Ferrara il 07/01/1972

E

L'A.U.L.S.S. 8 Berica (di seguito denominata "Azienda"), P.IVA 02441500242, con sede legale in Vicenza, viale Rodolfi n. 37, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina nata a Palmi (RC) il 19-05-1957

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

VISTO l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, sui rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;

VISTO il Decreto M.I.U.R. n. 270 del 22.10.2004, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il D.I. n. 716 del 16.9.2016, recante il "Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici";

PREMESSO CHE

L'Università degli Studi di Ferrara ha istituito la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia ai sensi del D.R. n. 1065/2015 del 20/08/2015;



LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 – Oggetto della convenzione

Le parti si impegnano a collaborare per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia, avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta scuola.

ART. 2 – Impegni delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione l'Azienda si impegna a mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, indicate nell'Allegato A della presente convenzione, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definite ai successivi artt. 3 e 4.

L'Università inoltre può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola, secondo la normativa vigente.

ART. 3 – Formazione prevista per specializzandi

La formazione degli specializzandi ai sensi del D.l. 716/2016 implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D.l. 716/2016 art. 5 comma 5, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dal medesimo acquisite.

ART. 4 – Definizione delle attività di formazione

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico.

Lo specializzando viene assegnato ai servizi dell'Azienda per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa con lettera di assegnazione riportante i dati necessari all'avvio dell'attività formativa.

ART. 5 – Assicurazione

Gli specializzandi durante lo svolgimento delle attività formative sono coperti dall'Università di Ferrara con assicurazione contro gli infortuni (assicurazione I.N.A.I.L. integrata con quella privata), nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.



ART. 6 – Sorveglianza sanitaria e Sicurezza

L'Azienda assicura la sorveglianza sanitaria agli specializzandi durante l'attività presso le proprie strutture.

L'Azienda si impegna affinché agli specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate allo specializzando prima dell'inizio delle attività stesse.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei D.P.I., alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

ART. 7 – Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.

ART. 8 – Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Direttore della Scuola e dal Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile), sottoposte all'esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzati con successivo accordo scritto.

Art.9 - Privacy

Le parti garantiscono, ciascuna per la propria competenza, che il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, avverrà esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e dal D. Lgs 196/2003 e s.m.i.

Art. 10 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alle strutture logistiche di supporto e le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

Art. 11 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo i tirocinanti sono tenuti a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante i tirocinanti sono tenuti a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute



**Università
degli Studi
di Ferrara**

nei luoghi di lavoro.

Art. 12 - Emergenza sanitaria

Le Parti, ad integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa vigente relativa ad eventuali emergenze sanitarie in atto e alle disposizioni regionali specifiche ove emanate.

Il medico in formazione specialistica si impegna a prendere visione e a rispettare protocolli relativi ad eventuali situazioni epidemiologiche poste in essere dal Soggetto Ospitante.

ART. 13 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dalla applicazione del presente accordo. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

ART. 13 – Entrata in vigore e durata

Il presente atto, sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90, entra in vigore a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha durata pari a tre anni con possibilità di proroga, tramite scambio di lettere tra le Parti, o di rinnovo alla scadenza per pari periodi di tempo, nelle medesime forme previste per la sua stipula, previa delibera dei rispettivi organi competenti.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

ART. 14 – Registrazione e Imposta di Bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo non è dovuta ai sensi della legge 21 maggio 2021 art. 10 bis.

Università degli Studi di Ferrara
Firmato digitalmente
La Rettrice
Prof.ssa Laura Ramaciotti

A.U.L.S.S. 8 Berica
Firmato digitalmente
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina



**Università
degli Studi
di Ferrara**

ALLEGATO A

Elenco strutture messe a disposizione dall'Azienda Ulss 8 Berica – UOC di Chirurgia Maxillo Facciale per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Specializzazione non medica in Ortognatodonzia del Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgo specialistiche dell'Università degli Studi di Ferrara.

Le strutture a disposizione degli studenti specializzandi sono le seguenti:

- 1- Ambulatorio al piano terra con i relativi spazi e poltrone riuniti e tutta la strumentazione necessaria a svolgere attività clinica.
- 2- Reparto di degenza al quinto piano con relativi studi medici.
- 3- Spazi del quinto piano attualmente adibiti ad attività amministrative (spazi per riunioni etc).
- 4- Sala operatoria della Chirurgia Maxillo-Facciale con relativi spogliatoi.

Il presente Allegato, richiamato all'art. 2 della convenzione ne costituisce parte integrante.